

# Bozze di riforma delle Superiori: una lettura comparata

## Il testo

Il testo del D.P.R. relativo ai licei consta di 7 articoli, quello degli Istituti tecnici di 10 articoli.

Ad una prima lettura, appare evidente che lo schema di regolamento dei Licei voglia posizionarsi in continuità con il decreto legislativo 226/2005. Le citazioni sono infatti ben 19, concentrate in poco più di 5 pagine complessive, di cui 14 a livello di testo e 5 a livello delle premesse normative e costringono il lettore ad un frequente rimando tra le due norme, *ping-pong* che non agevola la comprensione.

Il Dlgs 226/2005, pensato originariamente per un secondo ciclo costituito dal canale formativo liceale e dal canale dell'istruzione e formazione professionale, si trova oggi a comprendere anche gli Istituti tecnici e professionali<sup>11</sup>. Il provvedimento, nella sua pur breve esistenza, ha avuto una vicenda travagliata perché è stato dapprima sospeso, poi rinviato nei suoi effetti e quindi emendato in più punti. Lo stesso schema di regolamento dei Licei in esame abroga e modifica nuovi commi. La maggior parte dei suoi numerosi allegati contiene quadri orari e OSA<sup>12</sup> di tutte le discipline di studio, che non sono mai entrati in vigore e che dovranno essere rivisti (e quindi riscritti) in funzione del comma 4b dell'art. 64 della legge 133/2008 e delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e di cittadinanza<sup>13</sup>. Anche alla luce della semplificazione e razionalizzazione normativa avviata con la legge 59/1997 che si è recentemente concretizzata<sup>14</sup>, viene da chiedersi se non sia più opportuno andare verso un superamento del decreto legislativo 226/2005, attraverso un'incorporazione delle parti ancora valide (o delle formulazioni aggiornate) nelle norme di prossima uscita. In alternativa, si potrebbero riscrivere interamente gli articoli modificati anziché costringere chi applica le norme (*sic!*) a districarsi fra i commi dei diversi testi normativi.

In generale, si evidenzia una certa approssimazione nella redazione delle norme, soprattutto per quanto riguarda lo schema di regolamento liceale. Ho contato una decina di imprecisioni o incompletezze che potrebbero derivare dal clima di concitazione in cui le norme sono state concepite. Qualche passaggio è poi espresso in una forma involuta o non *standard* e avrebbe bisogno di essere rivisto alla luce della "Guida alla redazione dei testi normativi"<sup>15</sup>. Infine, ci sono difformità sostanziali o mancanze che non appaiono giustificate dalle due differenti tipologie di studio.

Anche in questo caso, ciascuno potrà maturare un proprio giudizio a partire dalla comparazione analitica.

Dei testi dei regolamenti riporterò solo i passaggi che intendo commentare brevemente, rinviando gli approfondimenti sulle questioni specifiche.

---

11 art. 13 comma 1, legge 3 aprile 2007 n. 40

12 obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni, come da art. 8 del DPR 8 marzo 1999

13 mi riferisco alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente n. 962 e al DM MPI 139/2007 in materia di obbligo di istruzione

14 a seguito di quanto disposto dall'art. 24 della legge 6 agosto 2008 n. 133, con decreto legge del 18 dicembre 2008 sono state abrogate le prime 3.313 leggi

15 circolare della Presidenza del consiglio dei ministri 2 maggio 2001 n. 1, in particolare si richiamano i punti 1.1 e 1.9.2

Licei	Istituti tecnici	commenti
<p>Articolo 1 (Oggetto)</p>	<p>Articolo 1 (Oggetto)</p>	
<p>Articolo 2 (Finalità e durata)</p> <p>1. I licei, unitamente agli istituti tecnici e agli istituti professionali, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo n. 226 del 2005, e successive modificazioni. I licei condividono con gli istituti tecnici e gli istituti professionali il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all'allegato A del decreto legislativo n. 226 del 2005...</p>	<p>Articolo 2 (Identità degli istituti tecnici)</p> <p>...</p>	<p>Forse non è superfluo riprendere il brano anche nel regolamento relativo agli Istituti tecnici (oltre che agli Istituti professionali). Per gli Istituti tecnici affermazioni equivalenti sono articolate fra l'art. 1 comma 2 e l'art. 2 comma 2.</p> <p>Per completezza è opportuno aggiungere che i Licei, gli Istituti tecnici e professionali:</p> <p>a- condividono anche gli assi culturali e le competenze chiave di cittadinanza di cui al D.M. 139/2007</p> <p>b- concorrono altresì all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione previsto dal Dlgs 76/2005.</p>
<p>Articolo 3 (Attività educative e didattiche)</p> <p>1. L'orario annuale delle lezioni nei percorsi liceali, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense e al relativo Protocollo addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti in-</p>	<p>Articolo 3 (Organizzazione dei percorsi)</p> <p>1. I percorsi degli istituti tecnici sono così riordinati:</p> <p>a) si riferiscono a risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sul Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea;</p> <p>b) hanno un orario complessivo annuale di 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica secondo quanto indicato all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;</p>	<p>Manca un passaggio simile per i Licei, come se i diplomi liceali si ponessero al di fuori del EQF e i risultati dell'apprendimento non fossero scanditi in conoscenze, abilità e competenze. La descrizione analitica è prevista sia in occasione dell'esame di Stato<sup>16</sup> sia per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione<sup>17</sup>. Del resto, il riferimento a conoscenze, abilità e competenze per i percorsi liceali è presente nella bozza all'art. 2 commi 2, 3 e 5 e all'art. 3 comma 2.</p> <p>Per gli istituti tecnici manca il riferimento esplicito alle istituzioni scolastiche autonome.</p> <p>Quanto all'insegnamento della religione cattolica i riferimenti normativi sono differenti nelle due bozze di regolamento. Mi pare che la citazione del regolamento degli Istituti tecnici configuri quello che tecnicamente si chiama "riferimento a catena".<sup>18</sup></p> <p>Quanto all'orario, c'è una ragione precisa che giusti-</p>

<p>2. ... Attraverso gli insegnamenti attivabili nei limiti del contingente di organico assegnato alle istituzioni scolastiche, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, è promossa la personalizzazione dei piani di studio.</p>	<p>...</p> <p>d) sono caratterizzati da un'area di istruzione generale comune a tutti i percorsi degli istituti tecnici e in aree di indirizzo relative ai due settori di cui alla lettera c), ...;</p> <p>3. Ai fini di cui al comma 1, gli istituti tecnici:</p> <p>a) utilizzano gli spazi di flessibilità di seguito indicati con riferimento all'orario annuale delle lezioni: entro il 20% nel primo biennio, il 30% nel secondo biennio, il 35% nell'ultimo anno;</p> <p>b) costituiscono dipartimenti per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;</p>	<p>fichi le differenti "misurazioni"? Dato che il sistema di istruzione è unico, per quale motivo l'orario degli percorsi tecnici viene articolato annualmente mentre nei quadri orari liceali viene scandito in orario medio settimanale? Il DPR 275/1999 fa riferimento al monte ore annuale<sup>19</sup> così come l'art. 3 comma 1 del decreto legislativo 226/2005.</p> <p>C'è qualche ragione ostativa all'introduzione di un'articolazione corrispondente anche per i Licei?</p> <p>Nella bozza relativa ai corsi di studio tecnici non appare il termine personalizzazione. E' tuttavia consentito all'alunno di effettuare scelte opzionali. Questo è un punto delicato che necessiterebbe di una precisazione<sup>20</sup>.</p> <p>Non è chiaro il riferimento agli spazi di flessibilità dei percorsi liceali. Nelle premesse si cita il DM 47/2006, ma nel testo l'unico passaggio che si avvicina è quello dell'art. 3 comma 1</p> <p>Ci sono ragioni specifiche che si oppongono alla formalizzazione dei dipartimenti anche nei Licei?</p>
	<p>Articolo 4 (Istituti tecnici per il settore economico)</p>	<p>Norma specifica per gli Istituti tecnici.</p>

16 art. 6 legge 10 dicembre 1997 n. 425 "1. Il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell'esame di Stato sono ridisciplinati in armonia con le nuove disposizioni, al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite, secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea."

17 art. 4 decreto ministeriale MPI 139/2997

18 punto 1.9.2 c. della circolare della Presidenza del consiglio dei ministri 2 maggio 2001 n. 1

19 DPR 8 marzo 1999 n. 275 art. 4 comma 2a, art. 5 comma 3, art. 8 commi 1c e 1d e art. 12 comma 2

20 il riferimento è alle vivaci dialettiche su personalizzazione e individualizzazione che si sono sviluppate nel corso dell'attuazione della legge 53/2003 per il primo ciclo

	<p>Articolo 5 (Istituti tecnici per il settore tecnologico)</p>	<p>Norma specifica per gli Istituti tecnici.</p>
<p>dall'art. 2 ... 11. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali viene rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo o sezione.</p>	<p>Articolo 6 (Valutazione e titoli finali)</p> <p>1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è disciplinata dall'articolo 13 commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo n. 226/05 e dall'articolo 2 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.</p> <p>2. I percorsi degli istituti tecnici si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni in materia, il cui superamento costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del titolo di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall'ordinamento giuridico.</p> <p>...</p> <p>4. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi degli istituti tecnici viene rilasciato il diploma di Perito, indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte.</p>	<p>La valutazione periodica e finale degli allievi non è menzionata dallo schema di regolamento dei Licei.</p> <p>Nella bozza dei Licei non si precisa la spendibilità del titolo di studio.</p> <p>Nella bozza dei Licei non si accenna alla certificazione delle competenze e delle materie facoltative scelte dall'alunno, eppure all'art. 3 comma 3 si menzionano le opzioni<sup>21</sup>.</p>
<p>Articolo 4 (Monitoraggio e valutazione di sistema)</p>	<p>Articolo 7 (Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiorna-</p>	

21 "3. Le istituzioni scolastiche possono organizzare, attraverso il piano dell'offerta formativa e nei limiti delle loro proprie disponibilità di bilancio, attività ed insegnamenti facoltativi coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsto per il relativo percorso liceale. La scelta di tali attività e insegnamenti è facoltativa e opzionale per gli studenti e la loro frequenza è gratuita."

<p>...</p> <p>2. I risultati di apprendimento degli studenti dei percorsi liceali sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI).</p>	<p>mento dei percorsi)</p> <p>...</p> <p>3. I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), che ne cura anche la pubblicizzazione degli esiti.</p>	<p>Probabilmente, la mancata pubblicizzazione degli esiti nel testo del regolamento per i Licei è un <i>lapsus</i>.</p>
<p>Articolo 5 (Passaggio al nuovo ordinamento)</p> <p>...</p> <p>2. La corrispondenza dei titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo dell'ordinamento previgente con i titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi liceali del nuovo ordinamento disciplinati dal decreto legislativo n. 226 del 2005 e successive modificazione e dal presente regolamento è individuata nella tabella di cui all'allegato C del regolamento medesimo.</p> <p>dall'art. 2 ...</p> <p>4. Salvo le modifiche riportate nell'allegato A del presente regolamento, i percorsi liceali realizzano il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato B del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, secondo le indicazioni nazionali di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/4, C/5, C/6 e C/7 del medesimo decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.</p>	<p>Articolo 8 (Passaggio al nuovo ordinamento)</p> <p>...</p> <p>2. Con successivo regolamento emanato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite: a) le indicazioni nazionali riguardanti i risultati di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze relativi agli insegnamenti di cui agli allegati B) e C); b) gli ambiti, i criteri e le modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo di cui agli articoli 4 e 5, negli spazi di flessibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), in un numero contenuto di opzioni, che possano prevedere anche insegnamenti alternativi a quelli indicati negli allegati B) e C), inclusi in un apposito elenco nazionale, per rispondere a specifiche e documentate esigenze del mondo del lavoro e delle professioni;</p>	<p>Per i corsi tecnici manca un passaggio sulla corrispondenza dei titoli.</p> <p>Per i percorsi liceali si confermano sostanzialmente le indicazioni nazionali allegate al Dlgs 226/2005, precedente sia alla Raccomandazione 2008/962/CE in materia di competenze chiave sia al DM MPI 139/2007 sugli assi culturali e le competenze di cittadinanza.</p> <p>Per gli i Licei non ci sono rinvii a successivi regolamenti in tema di opzioni e di flessibilità. Si può ipotizzare quindi che gli insegnamenti facoltativi di cui all'art. 3 comma 3 possano essere gestiti interamente a livello di istituzioni scolastiche.</p>

<p>4. Il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da misure nazionali di sistema idonee a sostenere, con la collaborazione ANSAS, l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) dei licei e a informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte per l'anno scolastico 2009/2010.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono definite le classi di concorso e di abilitazione secondo criteri di razionalizzazione finalizzati ad una maggiore flessibilità nell'impiego delle risorse.</p>	<p>3. Il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da misure nazionali di sistema idonee a sostenere l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti tecnici e a informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte per l'anno scolastico 2009/2010.</p> <p>4. Con successivi decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, aventi natura non regolamentare, sono definiti i seguenti aspetti:</p> <p>a) nella fase di prima applicazione del presente regolamento relativa all'anno scolastico 2009/2010, le dotazioni di organico e le relative classi di concorso del personale docente, ivi compreso quello da destinare all'ufficio tecnico, per ciascuno degli indirizzi di cui agli allegati B) e C), in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 28 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133;</p> <p>...</p> <p>c) le misure di accompagnamento per gli studenti non promossi alla classe successiva in relazione alla progressiva entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al presente regolamento;</p> <p>d) i criteri generali per l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'area di indirizzo del quinto anno;</p> <p>e) gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti tecnici, in relazione alle proposte formulate del Comitato di cui all'articolo 7, comma 1, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione.</p>	<p>La collaborazione con l'ANSAS sulle azioni di sistema non riguarderà gli Istituti tecnici?</p> <p>Per gli Istituti tecnici il periodo è poco intelligibile e probabilmente incompleto ma pare di capire che sia prevista una fase di sperimentazione in attesa di emanare il regolamento definitivo, funzionale alla razionalizzazione e all'accorpamento delle classi di concorso. Il comma pare ipotizzare un avvio più difficoltoso della riforma negli Istituti tecnici piuttosto che nei Licei.</p> <p>Nella bozza dei Licei non si accenna a misure di accompagnamento per gli studenti.</p> <p>Nel testo dei Licei non c'è un rinvio ad un successivo decreto. Si ipotizzano meno problemi attuativi?</p> <p>Per la tipologia liceale manca il rinvio al decreto che stabilisce gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti all'art. 4 comma 1.</p>
---	---	--

<p>Articolo 6 (Modifiche e abrogazioni)</p> <p>...</p> <p>3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: 5 Articolo 2; 6 Articolo 3; 7 Comma 4 dell'articolo 4; 8 Comma 2 dell'articolo 5; 9 Comma 2 dell'articolo 7; 10 Comma 2 dell'articolo 8; 11 Comma 2 dell'articolo 9; 12 Comma 2 dell'articolo 11; 13 Articolo 12.</p> <p>4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni del presente regolamento non possono essere derogate da norme contrattuali.</p>	<p>Articolo 10 (Abrogazioni)</p> <p>1. Sono abrogate le disposizioni relative agli istituti tecnici di cui all'articolo 191, commi 2 e 3, del Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni.</p> <p>...</p>	<p>Il comma relativo ai Licei non è chiaro: “5 articolo 2” significa comma 5 dell'art. 2? E “6 articolo 3” significa comma 6 dell'art. 3? Si intuisce comunque che il lavoro di intaglio e inserto del Dlgs 226/2005 continua.</p> <p>Qualora si ritenga necessaria una precisazione di questo tipo occorre riportarla anche nella bozza degli Istituti tecnici.</p>
<p>Articolo 7 Disposizioni finali</p> <p>1. All'attuazione del presente regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>...</p>	<p>Articolo 9 (Disposizioni finali)</p> <p>idem</p> <p>...</p>	<p>Nel testo relativo ai percorsi liceali manca il numero della legge: 133</p>

29 dicembre 2008

Giovanni Roberi